

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2005, N. 8

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1996, N. 4  
“DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI  
NEI SETTORI DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO”**

---



Art. 1  
(Modifiche alla l.r. 4/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero), sono soppresse le parole: "ai fini del rilascio della licenza di esercizio della professione da parte del Comune competente,".

2. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 4/1996 sono soppresse le parole: "; quelli di cui ai commi 2 e 3 a favore del Comune competente".

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1996 sono soppresse le parole: "; negli elenchi viene altresì annotato il possesso della licenza di cui all'articolo 6, nonché i relativi rinnovi, revoche e sospensioni".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 4/1996 è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i soggetti iscritti effettuano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione relativa all'effettivo esercizio dell'attività.".

5. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 4/1996 sono soppresse le parole: "munite di licenza".

6. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 21, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 14, il comma 3 dell'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 4/1996.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(David Favia)

